

Francesco MUCCIARELLI

Professore associato di diritto penale Università Bocconi di Milano

Ometto anch'io i ringraziamenti, comunque dovuti e doverosi, in particolare per parte mia, ma occorre economizzare il tempo. Posto che si prevedono due separati turni d'intervento, vedo di organizzare le mie considerazioni in separate sezioni.

Falso in bilancio, false comunicazioni sociali. Si è al cospetto di disposizioni centrali del sistema di tutela: un maestro storico del diritto penale come Antolisei definiva il reato in discorso come l'architrave di ogni diritto penale dell'economia.

La spiegazione è stata resa plasticamente in modo efficace dal consigliere Rossi con la metafora dell'agire mascherato: la società che presenta un bilancio falso nasconde il suo vero volto. La figura metaforica è specialmente suggestiva e tuttavia corretta: piaccia o non piaccia l'economia capitalista di mercato, nel quadro di siffatto assetto la tutela dell'informazione societaria e della sua correttezza è essenziale.

Tutto principia molto lontano nel tempo, quando in Olanda secoli orsono inizia a prender forma e a strutturarsi la separazione tra l'imprenditore e il capitale investito nell'impresa, intesa come attività economico-produttiva, dando vita al precursore della società per azioni. E' il capitale di rischio che finanzia l'impresa, ma l'azionista non è l'impresa e neppure la società. E' quest'ultima a divenire soggetto dell'agire economico e il bilancio diviene la sua carta d'identità, il suo modo di presentarsi e di entrare in relazione con gli attori dell'agire economico.

Ma ciascun attore valuta la società sulla base del bilancio della stessa, compie le sue scelte sulla base delle informazioni che ricava dal bilancio: si badi, non soltanto di investimento (decido di diventare socio), ma anche – e, per certi versi, soprattutto – di entrare in rapporti economici con quella piuttosto che con un'altra società (decido di stipulare accordi commerciali).

Un esempio può essere utile: immaginiamo che io sia un fabbricante di chiodi e che abbia ricevuto una proposta di fornire un ingente quantitativo sia dalla società Ermini, sia dalla società Orlando.

Poiché la fornitura richiesta è particolarmente rilevante e impegna gran parte della mia produzione

annuale, esamino con cura i bilanci delle due società per decidere quale controparte scegliere. Il bilancio di Ermini spa è florido, mentre quello di Orlando spa è più risicato, in utile sì, ma modesto. Decido, com'è ovvio, di stipulare l'accordo con Ermini spa, rassicurato dalla condizione rappresentata in bilancio. Il problema è che quel bilancio è falso, la società ha occultato le perdite e io non verrò pagato.

Detta così può sembrare una celia, una barzelletta, ma il problema è questo, ed è molto serio: la tutela della correttezza dell'informazione societaria è indispensabile nell'economia capitalista di mercato. E la norma o le norme che devono assicurare questa tutela hanno valenza centrale nel sistema. Con la riforma del 2002 questo strumento di tutela era stato fatto sparire dall'ordinamento.

Cesare Pedrazzi, uno dei maggiori se non il maggiore studioso di diritto penale dell'economia, intitolò il suo articolo di commento a quella scellerata riforma *“In memoria del falso in bilancio”* e, all'interno di una critica di rara severità, scrisse che si trattava di una *“riforma per imprenditori inclini alla penombra”*. Pedrazzi – e chi ha avuto il privilegio di conoscerlo certo lo ricorda – era persona garbata e gentilissima, aliena dall'eccesso e controllata nello scrivere: per dare un'idea del grado di riprovazione espresso con quella formula (*“imprenditori inclini alla penombra”*), sarebbe come se io, ora e qui, mi mettessi a bestemmiare: la proporzione è questa!

Ma quello del falso in bilancio è soltanto un tema del diritto penale dell'economia, altre questioni meriterebbero d'essere segnalate in connessione a questa: vedrò di accennarle nella seconda parte.

Il reato di false comunicazioni sociali è - benché rilevante - un aspetto soltanto del diritto penale economico: complessivamente considerato, questo ambito di tutela dipende sia dalle scelte assiologiche (o di valore) nella individuazione delle situazioni meritevoli di tutela, sia dalla redazione delle norme (che dovrebbe essere particolarmente attenta), sia dall'applicazione delle stesse.

A quest'ultimo proposito non deve sfuggire che la portata conformativa delle disposizioni (cioè la loro capacità di indirizzare il comportamento degli attori dell'agire economico verso il rispetto della

legalità) dipende dalla effettività delle norme medesime: e l'effettività di una norma dipende propriamente dalla probabilità che l'autore dell'illecito venga scoperto, processato e condannato.

Detto in termini diretti: esiste l'incriminazione di falso in bilancio, ma quanti sono i processi per falso in bilancio? Da una ricerca condotta dal professor Alessandri emerge che al 2011 tale fattispecie era quasi inesistente sul versante giudiziario: in particolare, dopo la riforma del 2002, l'esperienza giudiziaria forniva un quadro pressoché intonso e soltanto un inguaribile ottimista ne poteva trarre la conclusione che il nostro Paese fosse popolato da amministratori di società osservanti rigorosi della legge.

Né a conclusioni diverse si giunge pensando ai reati di market abuse (che pure hanno previsioni sanzionatorie incomparabilmente più severe di quelle del previgente falso in bilancio). Stando infatti alle pur rare e malcerte statistiche in materia, un osservatore incomparabilmente ottimista si convincerebbe che il nostro è un Paese virtuoso, dove *l'insider trading* non viene praticato e dove la manipolazione del mercato, soprattutto quella informativa, è evenienza rara, di cui s'avvede talvolta qualche Procura della Repubblica e, soltanto successivamente all'intervento dell'Autorità Giudiziaria, anche l'Autorità di vigilanza.

E ancora, si pensi al fenomeno vastamente diffuso dell'evasione fiscale, che trova reazioni sanzionatorie non soltanto incerte, ma anche profondamente differenziate in relazione agli ambiti territoriali.

Condizioni di tal genere generano forme alterate di concorrenza, una sorta di concorrenza sleale di matrice normativa: in una condizione di anomia sostanziale (esistenza di norme non applicate per inefficienza dei controlli, ovvero di confusa fattura che le rende egualmente di incerta applicazione) a essere favorito è – come scriveva in modo antiveggente Cesare Pedrazzi quasi quaranta anni fa – l'imprenditore meno scrupoloso, quello più incline ad assumere il rischio (basso) della sanzione. Per converso, il concorrente rispettoso della legge sarà ben presto costretto a uscire

dal mercato, gravato dal “costo” del rispetto della legge, onere che invece il concorrente disonesto non sopporta, beneficiando quindi di un vantaggio ben considerevole.

Pur limitata al ristretto – e tuttavia cruciale – ambito dell’informazione societaria, la riforma del 2015 sulle false comunicazioni sociali è sicuramente restauratrice della legalità in tale decisivo ambito.

Il menzionato intervento riformatore ha ricondotto il delitto di false comunicazioni sociali al novero dei reati di pericolo, in modo coerente con l’esigenza di tutelare la correttezza e la trasparenza dell’informazione societaria (la trasparenza e la correttezza della comunicazione sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società) per impedire sotto la comminatoria penale quella che, esattamente, il consigliere Rossi ha prima definito la “maschera travisata”.

Con la riforma del 2002 (che meglio sarebbe chiamare ‘controriforma’) il falso in bilancio era stato trasformato in un reato di danno, il cui innegabile sfondo patrimoniale negava in sostanza la componente essenziale di tutela della correttezza informativa, veicolando la perniciosa e scorretta ideologia per la quale la società non si distingue dall’azionista (l’azionista è la società e viceversa). E certo non credo che occorra scomodare l’anima grande di Walther Rathenau per confutare i più o meno esplicativi sostenitori dell’identificazione tra società e azionista, che è l’ideologia retrostante alla patrimonializzazione del bene protetto dal falso in bilancio nella versione 2002.

La società è cosa distinta e autonoma rispetto al suo stesso azionariato: essa ne è istituzionalmente diversa e altra.

Alla restaurazione della legalità, a restituire un volto decoroso alla tutela dell’informazione societaria sta poi l’eliminazione delle soglie quantitative di punibilità, che avevano creato un’area di pericolosa impunità (per intenderci: il falso sotto soglia non punibile permetteva la creazione di disponibilità extracontabili di dimensioni anche ingenti, potenzialmente destinabili a non commendevoli scopi).

Ed è anche doveroso ricordare che l'argomento allora addotto per giustificare l'introduzione delle soglie (“sono previste anche nel sistema statunitense”, così si disse da parte del legislatore del 2002) era storicamente non vero, perché quel sistema non prevedeva affatto (né prevede oggi) soglie quantitative di rilevanza del falso in bilancio. Sicché l'alternativa è la seguente: o chi lo sosteneva era in malafede, o ignorava il diritto americano e la lingua inglese.

Alla eliminazione delle soglie quantitative fa poi da contrappunto il risorgere del c.d. falso qualitativo, non meno insidioso di quello meramente quantitativo.

E' stata inoltre saggiamente eliminata la procedibilità a querela, che riduceva il reato a bagatella e ne faceva potenziale strumento di beghe interne (per vero è rimasta tale forma di procedibilità limitatamente alle ipotesi di false comunicazioni sociali riguardanti le società non assoggettabili alle procedure concorsuali, dunque a realtà di ben modesto rilievo).

La dosimetria sanzionatoria si presenta sostanzialmente ragionevole, connessa com'è al tipo di società rispetto alla componente dimensionale, che è indice indiretto della diffusione dell'informazione.

Tutto bene allora?

Ovviamente no, purtroppo, e devo dire che i problemi sono legati per lo più a uno dei temi cui ho fatto cenno in principio: a venire in considerazione è la sciatteria redazionale, cui s'accompagna una miope visione sistematica. La tecnica di redazione è in qualche passaggio inadeguata e questo sortisce effetti perniciosi in sede penale, dove il superiore canone della legalità vive anche della precisione terminologica. D'altronde, il deficit di visione sistematica fa sì che l'intervento sulla specifica disposizione non venga valutato in relazione al restante assetto normativo, nel quale la norma di nuovo conio si colloca. E il sistema penale su questo non fa sconti a nessuno.

Qualche nota critica, perché non paia che io sia qui soltanto a lodare.

Comincio da una notazione banale, che mostra tuttavia la scarsa propensione alla riflessione sistematica. La natura di reato proprio (a soggettività qualificata) delle false comunicazioni sociali avrebbe dovuto indurre il legislatore della riforma a tener conto della disciplina degli assetti

societari. Così la figura del dirigente preposto alla tenuta delle scritture contabili (che è contemplato per le società quotate) viene indicata in tutte le fattispecie incriminatrici, comprese quelle che riguardano società non quotate. Allo stesso modo, ma specularmente, l'elencazione dei soggetti qualificati ignora le figure tipiche del sistema dualistico e di quello monistico.

E' stata poi introdotta la fattispecie dell'art. 2621-bis, che contempla le ipotesi di lieve entità, figure incriminatrici che individuano fatti meno gravi. Il problema deriva non tanto dalla scelta di fondo (la previsione di figure di minor gravità rispetto all'ipotesi-base dell'art. 2621 e a quella di massima gravità dell'art. 2622 – falso in bilancio di società quotate e assimilate –), quanto dai tutt'altro che perspicui parametri di selezione dei "fatti di lieve entità", tanto più che l'art. 2621-ter ha esplicitamente stabilito l'applicabilità alle false comunicazioni sociali (eccettuate quelle riguardanti le società quotate e assimilate) della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto).

E veniamo al dibattuto tema dei "fatti materiali rilevanti", che è stato inteso da alcuni e da una prima sentenza della Corte di Cassazione (c.d. sentenza Crespi) nel senso che dall'ambito di applicazione della norma dovessero essere escluse le valutazioni, in contrasto con la constatazione oggettiva che tutte le poste di bilancio (con l'eccezione della liquidità di cassa, se espressa in euro) importano una valutazione.

Sicuramente una più attenta grammatica normativa avrebbe evitato una polemica che tuttavia si fonda su una lettura della disposizione e del contesto normativo a dir poco frettolosa e fors'anche venata da qualche componente metagiuridica, senz'altro discutibile e che conduce a esiti intrinsecamente contraddittori.

Una prima constatazione: in sede di primo commento uno fra i più accreditati e autorevoli studiosi del diritto penale (e non soltanto di quello dell'economia) ha liquidato la questione in una riga, perché il problema per un dogmatico serio semplicemente non c'è, suggerendo un'interpretazione coerente con quella che trapela dal dispositivo della più recente sentenza della Corte di Cassazione [mi riferisco a Cass. Sez. V, ud. 12 novembre 2015, ric. Giovagnoli, RG 23955/15]. Il riferimento è

naturalmente a Sergio Seminara, che ha poi scritto un commento severo e radicalmente demolitivo della molto discutibile ‘sentenza Crespi’ della Corte di Cassazione [Cass. Sez. V, ud. 16 giugno 2015, dep. 30 luglio 2015, n. 33774, ric. Crespi], che comparirà a breve sulla Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale.

Il tema è stato variamente affrontato, tuttavia a me sembra che un punto fermo di notevole rilevanza sia costituito dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione, che propende nettamente per la tesi seguita dalla più recente decisione della Corte di legittimità [in questo senso si vedano, in ordine cronologico di pubblicazione, scusandomi per l’ineleganza dell’autocitazione: F. Mucciarelli, *Le “nuove” false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in www.penalecontemporaneo.it, 18.6.2015; Id., «*Ancorché» superfluo, ancora un commento sparso sulle nuove false comunicazioni sociali*, in www.penalecontemporaneo.it, 2.7.2015; S. Seminara, *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 814 ss.; M. Gambardella, *Il “ritorno” del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, in *Cass. pen.*, 2015, 1738 ss.; S. Seminara, *I reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) e di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*, *Dispensa A.A. 2015-2016*, disponibile on-line unipv.it/didattica/insegnamenti/diritto-penale-commerciale, F. D’Alessandro, *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del Giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Giur. it.*, 2015, 2211 ss.; G. Avenati Bassi, *Intervento a Tavola rotonda “Il falso in bilancio, le violazioni tributarie e la bancarotta fraudolenta quali reati-spià della corruzione e del riciclaggio”*, in *Indagini penali e criminalità economica*, corso della Scuola Superiore della Magistratura, Scandicci, 30.9.-2.10.2015; S. Seminara, *False comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1498.

Contra, nella linea seguita dalla ‘sentenza Crespi’, v. Flick: «*Bilanci falsi, sottovalutato l’errore nella legge*», intervista rilasciata da G.M. Flick a L. Ferrarella e apparsa sul quotidiano *Corriere della Sera* l’1.8.2015; A. Lanzi, *Quello strano scoop del falso in bilancio che torna reato*, in *Guida*

dir., 2015, f. 26, 12; parz. conf. R. Bricchetti, L. Pistorelli, *La lenta “scomparsa” del diritto penale societario italiano*, in *Guida dir.*, 2015, f. 26, 53; I. Caraccioli, *Il rischio penale per le valutazioni estimative: reati fiscali a confronto con il nuovo falso in bilancio*, in *Fisco*, 2015, n. 28, 2735; da ultimo, M. Scoletta, *Tutela dell’informazione societaria e vincoli di legalità nei nuovi delitti di false comunicazioni sociali*, in *Società*, 2015, 1301 ss.; nonché, prima dell’emanazione della l. 69/2015, A. Perini, *I ‘fatti materiali non rispondenti al vero’: harakiri del futuribile ‘falso in bilancio’?*, in www.penalecontemporaneo.it, 27.4.2015].

A ben vedere il problema non si pone, secondo quanto esattamente notato da Seminara in sede di primo commento, ove la questione è liquidata – come già ricordato – in non più di una riga. E il problema non si pone perché è errato in radice l’argomento di fondo sul quale si basa la tesi di coloro che ritengono che la clausola “fatti materiali” non comprenda le “valutazioni”, sebbene sia evidente che all’interno delle voci di bilancio non si tratti che di valutazioni.

L’argomento di fondo è a un dipresso il seguente: il rispetto del principio di legalità in sede interpretativa esige che venga rispettato il valore semantico delle parole, ai sensi, fra l’altro, dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale. E’ dunque il canone dell’interpretazione letterale a sbarrare la strada. Detto così sembra argomento suggestivo, tra l’altro fondato sull’osservanza più che doverosa di uno dei canoni cruciali del diritto penale.

Ma le cose non stanno affatto così. Cominciamo innanzitutto dal chiarire il significato di interpretazione letterale. Intesa in senso stretto – assumendo per significativo il primo valore attribuibile al termine – la locuzione “esporre fatti materiali” vale per “prendere un oggetto e mostrarlo a un osservatore”. Come ognun vede siffatta interpretazione della locuzione risulterebbe priva di senso nel contesto nel quale essa è collocata. E ciò conduce immediatamente – anche senza essere esperti di teoria dell’interpretazione – ad avvedersi che “interpretazione letterale” è qualcosa di molto diverso dal prendere un vocabolario e sfogliarlo.

Ogni parola (e ogni gruppo di parole) ha un valore semantico che gli studiosi del settore chiamano “campo semantico”. Il campo semantico raccoglie tutti i significati che possono essere attribuiti a

quella parola (ovvero a quella locuzione) ed è il contesto a suggerire il valore semantico che il termine di volta in volta assume.

Nel contesto del bilancio (linguaggio – o, se si vuole, ambito di riferimento – costituito da valutazioni) la locuzione “esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero” non può che comprendere anche le valutazioni, tanto più che quella clausola (‘fatti’ e poi ‘fatti materiali ancorché oggetto di valutazioni’) era stata sempre intesa come comprensiva delle valutazioni.

I seguaci della tesi qui avversata argomentano ancora assumendo che in sede di riforma 2015 la disposizione sarebbe stata ‘amputata’ della clausola “ancorché oggetto di valutazioni”. Con il massimo rispetto per i sostenitori dell’argomento, qui siamo al paradosso.

Come ognun sa nel 2002, all’epoca della controriforma, la disposizione sul punto suonava così “fatti materiali, ancorché oggetto di valutazione”. Tutti i commentatori dissero allora che la formula era equivalente a quella preesistente (che parlava soltanto di “fatti”): l’aggettivo “materiali” non aggiunge nulla sul piano contenutistico, visto che un “fatto” è necessariamente materiale e che di fatti ‘spirituali’ non ha senso parlare, soprattutto nel contesto di riferimento rappresentato dal bilancio. E poi – per dire come andarono le cose sul piano della fattura della legge nel 2002 – quel “fatti materiali” dipese dalla scarsa dimestichezza del legislatore di allora con la lingua inglese e/o con il diritto statunitense, scarsa dimestichezza che ho già in precedenza richiamato a proposito delle soglie di rilevanza: qui “fatti materiali” è la traslitterazione (perché di traduzione non si può certo parlare) del termine inglese *“material fact”*, che – come ognun sa, o dovrebbe sapere – non significa “fatto materiale” bensì “fatto rilevante”.

Quanto all’“ancorché” e alla sua ‘amputazione’. In allora, in sede di commento alla controriforma del 2002 “ancorché oggetto di valutazioni” era stato bollato da Seminara come una superfetazione inutile e tutti (giurisprudenza compresa) seguirono quell’insegnamento. Per vero due autori se ne distaccarono per assumere che quell’inciso imponeva di escludere le valutazioni dall’ambito applicativo delle norme in materia di false comunicazioni sociali e si trattava di Renato Palmieri e di Bruno Tinti. E’ singolare che oggi, dalle pagine del Fatto Quotidiano, il dott. Tinti

ritenga che proprio la soppressione dell’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” valga ad escludere che le valutazioni rientrino nell’area di applicabilità del delitto di false comunicazioni sociali. Delle due l’una: o l’autore ha cambiato idea circa il valore da attribuire alla clausola in discorso (ipotesi possibile, anche se l’autore stesso non dà conto del suo *revirement*) o la clausola stessa è del tutto inutile, tanto che la sua assenza o la sua presenza non modifica l’esito interpretativo (e allora ha ragione Seminara, che insegnava che si trattava di una superfetazione inutile).

C’è poi da notare come, tanto suggestivamente quanto erroneamente, si parli (come fa la ‘sentenza Crespi’ ad esempio) di “amputazione della clausola”: il che tecnicamente non è vero. La norma è stata infatti completamente riscritta, non si è provveduto – come in molti altri casi – ad apportare modificazioni al testo legislativo (del tipo “Dopo la parola, sono soppresse le parole...” oppure “Prima delle parole sono inserite le parole .. “). Al contrario, qui si è in presenza di una disposizione scritta *ex novo*, sicché non ha senso parlare di ‘amputazione’ e di attribuire ad essa un valore pregnante (che comunque non avrebbe, per le ragioni in precedenza ricordate).

A sostegno della tesi qui avversata viene poi evocato un argomento sistematico, ricavato dalla circostanza che l’art. 2638 c.c. (*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*), anch’esso frutto della riforma del 2002, continua a mantenere la clausola “ancorché oggetto di valutazioni”, deducendosene, in ossequio al brocardo “*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*”, che il legislatore avrebbe così inteso escludere le valutazioni dalle fattispecie delle false comunicazioni sociali.

Non è questa la sede per esaminare le condizioni che permettono l’impiego di questo modo interpretativo (peraltro non utilizzabile nel caso): a confutazione basterà notare una circostanza non controvertibile. L’intero iter legislativo, a partire dal disegno di legge Grasso del marzo 2015 ha avuto ad oggetto esclusivo le disposizioni in tema di false comunicazioni sociali e non altro, sicché il fatto che nell’art. 2638 c.c. sia tuttora presente la clausola “ancorché oggetto di valutazioni” non è indicativo di nulla, come puntualmente ricorda la relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di Cassazione..

Ma v'è di più, se si vuol fare della “sistematica” seria: l'obiettività giuridica delle disposizioni comparate è affatto diversa. Nell'art. 2638 c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) il destinatario della condotta e il bene giuridico protetto sono ben differenti da quelli delle norme in tema di false comunicazioni sociali: da un lato (art. 2638) vi è un destinatario determinato (l'autorità di vigilanza), dall'altro (false comunicazioni sociali) una cerchia più o meno ampia, ma comunque indeterminata di soggetti (i destinatari della comunicazione sociale); da un lato (art. 2638) il bene strumentale del corretto esercizio delle funzioni di vigilanza; dall'altro (false comunicazioni sociali) la tutela dell'informazione societaria.

Ed ancora, nella struttura del delitto di cui all'art. 2638 c.c. non compare la clausola, invece fondamentale, che caratterizza i reati a tutela delle comunicazioni sociali: le condotte tipizzate da queste ultime disposizioni prevedono infatti una modalità decettiva (l'idoneità a ingannare il destinatario della comunicazione), chiave di volta di tali norme, invece assente nell'incriminazione dell'art. 2638 c.c..

Sicché l'argomento sistematico viene meno.

Vorrei segnalare, però, un profilo ulteriore, che preciserò nella seconda parte. Abbiamo parlato della opportuna e doverosa riforma del delitto di false comunicazioni sociali, ma il problema della riforma del settore del diritto penale dell'economia e, segnatamente, dei c.d. reati societari esige che l'intervento si estenda anche ad altre fattispecie.

Di per loro le false comunicazioni sociali hanno sempre avuto sul versante della pratica giudiziaria poco peso (e non me ne vogliano gli autorevoli rappresentanti della Pubblica Accusa che sono a questo tavolo).

Altre fattispecie del comparto societario dovrebbero essere restaurate, fatte riemergere: esse sparirono del tutto, o furono nella sostanza rese inerti con la controriforma del 2002. Si pensi alla tutela penale del divieto delle operazioni in danno dei creditori, all'illegale ripartizione degli utili, alle norme a tutela del patrimonio sociale (e non soltanto del capitale sociale), al totale deficit di

tutela delle operazioni di assistenza finanziaria, al versante dell'acquisto di azioni proprie e via discorrendo.

A guardarle anche di sfuggita, le incriminazioni ora elencate o non ci sono, o sono ridotte a bagatelle ineffettuali, perché procedibili a querela con prescrizioni risibili, oppure contemplano cause di non punibilità consistenti in forme di risarcimento del danno che trasformano le norme incriminatrici in disposizioni criminogene (in termini rozzi e brutali “ci provo e, se mi scoprono, risarcisco e il reato è estinto”).

Ma su questo aspetto tornerò, perché ritengo che in questi ambiti il deficit normativo abbia effetti distorsivi molto rilevanti.

Ancora una notazione, approfittando della presenza di esponenti di livello altissimo del mondo politico, di coloro cui è affidata la cosa pubblica, che è poi la cosa di tutti noi: c'è un rischio incombente e gravissimo. E' l'attuazione della Direttiva e del Regolamento eurounitari in materia di market abuse: si tratta di un ambito di straordinaria importanza e insieme di straordinaria delicatezza e complessità tecnica.

Occorreranno sapienza giuridica non comune e competenze specifiche egualmente rare per evitare esiti rovinosi. Ma se la prognosi circa l'esito deve trarsi dall'inizio della strada, mi sento di formulare un pronostico nefasto, posto che la legge delega è probabilmente incostituzionale, come è stato fondatamente argomentato, in quanto non fissa criteri rigidi e determinati per l'intervento sul versante penale del legislatore delegato [cfr. E. Basile, *Verso la riforma della disciplina italiana del market abuse: la legge-delega per il recepimento della direttiva 57/2014/UE*, in www.lalegislazionepenale.eu, 10.12.2015]. Occorrerà una enorme sapienza tecnica per cercare di rimediare al pasticcio già fatto.